

**11 MAGGIO 2023**

**AREA DIREZIONE**

**OGGETTO: SETTORE SEDE: AUTORIZZAZIONE AL RINNOVO DEL CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI SUPPORTO AL REFERENTE INTERNO DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI CON AVV. ELISA LAGNI TRAMITE EMISSIONE DI ORDINATIVO MEPAT**

**C.I.G.: Z003B2FFAF**

Premesso che:

dal 25 maggio 2018 è in vigore il Regolamento UE 2016/679 c.d. Regolamento generale per la protezione dei dati personali (di seguito RGDP), il quale garantisce la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

il Codice in materia di protezione dei dati personali, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, modificato profondamente attraverso il D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, con il quale si è armonizzata la normativa interna con quella sovranazionale sopra citata, impone a chiunque tratti informazioni relative ad altre persone di rispettare alcuni principi fondamentali a garanzia della riservatezza dei dati stessi, prescrivendo precisi obblighi e comportamenti a carico del titolare del trattamento;

il sistema normativo in materia di privacy promuove inoltre la tutela dei dati personali in base alla responsabilizzazione dei soggetti titolari del trattamento (accountability) e alla valutazione del rischio: il titolare quindi, in base alla valutazione del rischio, ossia dell'impatto negativo che il trattamento potrebbe avere nei confronti degli interessati, deve mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire (e deve essere in grado di dimostrare) che il trattamento dati sia conforme alla normativa.

Titolare del trattamento dati è Opera Universitaria di Trento;

con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 di data 27 marzo 2023, è stato nominato Direttore dell'Ente il dott. Gianni Voltolini che è divenuto referente interno della privacy con decreto del Presidente n. 1/2023 (ratificato dal Consiglio di Amministrazione con provvedimento n. 10 di data 28/4/2023), garantendosi con tale misura organizzativa la conformità al regolamento europeo ed elencando i principali compiti dello stesso, alcuni dei quali richiedono un adeguato livello di competenze specialistiche e la conoscenza di una materia molto complessa quale quella oggetto del presente provvedimento;

con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 di data 27 marzo 2023 è stata designata quale Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) dell'Ente, l'Avvocato Elisa Lagni, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679, per una durata massima di tre annualità e possibilità di risoluzione anticipata in conseguenza della durata effettiva della procedura di segnalazione data breach;

con determinazione n. 77 di data 5 aprile 2023 è stata quindi autorizzata l'emissione di ordinativo Mepat ai fini di disporre il rinnovo di tale designazione per un periodo massimo di tre annualità a

partire dal 10 aprile 2023 fino al 9 aprile 2026, verso un corrispettivo annuo complessivo massimo di € 7.485,92 oneri fiscali (22%) e previdenziali (4%) inclusi;

visto quanto indicato nella FAQ n. 7 del Garante per la protezione dei dati personali sul Responsabile della Protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico, secondo cui *“il RGPD consente l’assegnazione al RPD di ulteriori compiti e funzioni, a condizione che non diano adito a un conflitto di interessi (art. 38, par. 6) e che consentano al RPD di avere a disposizione il tempo sufficiente per l’espletamento dei compiti previsti dal RGPD (art. 38, par. 2)”*;

visto il paragrafo 4 della deliberazione della Giunta Provinciale n. 307 di data 13 marzo 2020 in base al quale *“l’amministrazione aggiudicatrice può comunque procedere all’invito dell’affidatario uscente (...) motivando puntualmente tale decisione in base al ricorrere di uno o più dei seguenti requisiti: (...) - riscontrata effettiva assenza di alternative valutata in base al criterio della miglior localizzazione dell’operatore economico rispetto al luogo di esecuzione del contratto; - grado di soddisfazione maturato alla conclusione del precedente rapporto contrattuale”*;

considerate le competenze giuridiche ed informatiche necessarie ad una corretta applicazione della normativa e l’assenza delle stesse sia in capo al referente interno, sia in capo al personale dell’Ente, nonché la serie di adempimenti organizzativi ed amministrativi derivanti dal rispetto della stessa, a cui corrispondono sanzioni sia di tipo amministrativo che penale;

dato atto dell’ingente quantità di dati personali in gestione e ritenendo maggiormente efficiente la presenza di un unico interlocutore per l’ente con riguardo alla materia privacy;

rilevata la proficuità e la soddisfazione del servizio reso sinora dalla professionista, avente un elevato grado di efficienza e qualità anche in considerazione della presenza di un unico interlocutore per l’ente con riguardo alla materia privacy;

valutata l’opportunità di garantire la continuità anche in tale ruolo in considerazione del delicato procedimento in corso relativo alla segnalazione data breach al Garante della Privacy in cui è stata coinvolta la suddetta professionista;

vista la necessità di analizzare anche il lavoro a livello organizzativo e informatico e di analizzare periodicamente i rischi che incombono sui dati e dei dispositivi di sicurezza con eventuali proposte di adeguamento delle policy di accesso ai dati, di archiviazione e di ripristino degli stessi;

dato atto che con determinazione n. 52 di data 23 febbraio 2023 è stato autorizzato anche l’affidamento per la ricerca delle vulnerabilità note ed inventory dell’infrastruttura di rete della sede principale e delle sedi remote di pertinenza ad essa collegate alla ditta Netfruit srl e che detta procedura di verifica è attualmente in corso e supervisionata dal Referente interno della privacy e dall’avv. Lagni;

visti i co. 5 e 6, dell’art. 36ter.1, della L.p. 19 luglio 1990, n. 23, secondo cui, in sede di ordinazione della spesa, Opera Universitaria, dopo aver verificato l’inesistenza di convenzioni attive gestite dall’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti per il servizio oggetto d’acquisto, può ricorrere agli strumenti del mercato elettronico gestito dall’Agenzia (MEPAT);

verificata, mediante consultazione del sito dell’Agenzia Provinciale per gli Appalti e i Contratti, l’inesistenza di una convenzione attiva gestita dall’APAC per il servizio in oggetto nonché l’esistenza del metaprodotto CPV 79132000-8 Supporto specialistico GDPR (General Data

Protection Regulation) e DPO (Data Protection Officer) relativo Bando “Servizi di consulenza e servizi di supporto all'attività della P.A” sul mercato elettronico della Provincia autonoma di Trento (M.E.P.A.T);

dato atto che per l'operatore economico è stato scelto all'interno degli iscritti al Mepat per cui non è necessario effettuare verifiche sull'appaltatore ai sensi del combinato disposto degli art. 19 bis della l.p. 2/2016 e 5 della l.p. 2/2020 e delle deliberazioni di Giunta provinciale n. 1590 di data 18/10/2019 e n. 51 di data 28/02/2022;

considerata la disponibilità della professionista manifestata per le vie brevi al rinnovo dell'incarico per lo svolgimento di attività di supporto al referente interno, quali analisi del lavoro a livello organizzativo ed informatico, analisi periodica dei rischi che incombono sui dati e dei dispositivi di sicurezza con eventuali proposte di adeguamento delle policy di accesso ai dati, di archiviazione e di ripristino degli stessi, studio dei processi informativi interessati dal trattamento dei dati personali con conseguenti adeguamenti ove necessari, delle informative, dei registri e delle modulistiche previste dal RGDP, assistenza tecnica nei rapporti con gli organi di vigilanza e supporto nell'interpretazione delle norme e comunicazione di eventuali aggiornamenti legislativi, verso un corrispettivo annuo di € 5.600,00 oneri previdenziali (4%) e fiscali (22%) esclusi;

tenuto conto che l'importo contrattuale presunto seppur sommato all'importo contrattuale relativo al servizio di Responsabile della Protezione dei dati (RPD) non eccede la soglia che autorizza l'Ente a procedere a trattativa diretta con la ditta ritenuta idonea ai sensi dell'art. 21, c. 2 lett. h e c. 4 della l.p. 23/1990;

con il presente provvedimento si propone di autorizzare il rinnovo del servizio di supporto specialistico al referente interno della protezione dei dati personali all'Avvocato Lagni con studio in Via del Bersagliere n. 3 - 37069 Villafranca di Verona P.IVA 03394220234, verso un corrispettivo annuo di € 5.600,00 oneri previdenziali e fiscali esclusi, per un massimo di tre annualità, tramite emissione di un ordinativo Mepat.

Si precisa che la durata effettiva del contratto in questione coincide indicativamente con quella dell'incarico di designazione del responsabile della protezione dei dati personali (RPD/DPO) per tre annualità a partire dall'emissione di ordinativo Mepat e che in coerenza con tale affidamento si prevede la possibilità di risoluzione anticipata nell'ipotesi in cui la procedura di segnalazione data breach si risolvesse prima della suddetta scadenza.

Trattandosi di ordine diretto Mepat i rapporti tra le parti sono regolati dal modulo d'ordine, dal contenuto del Catalogo relativo al servizio, dalle Condizioni Generali nonché dal Capitolato Tecnico allegato al bando di abilitazione oltre che dalle disposizioni di cui alla Legge Provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e del D.Lgs. n. 50/2016 per quanto applicabili, nonché dalla L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e successive modifiche e integrazioni e dal relativo regolamento di attuazione D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg; dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato nonché, in generale, dalla legge italiana.

Ai fini del pagamento del corrispettivo, si precisa che non si applica il decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021 n. 2-36/Leg. in quanto così come precisato nella Circolare APAC prot. n. 0339757 dd. 11 maggio 2021 contenente le “Indicazioni operative relativamente all'attività di verifica di correttezza effettuate dall'Agenzia per gli appalti e contratti” sono esclusi dal meccanismo di verifica tutti gli ordinativi “*disposti sul mercato elettronico ME.PAT che non abbiano richiesto la spedizione di apposita RDO*”.

Per il servizio di supporto al referente interno della protezione dei dati personali inoltre non è stato necessario acquisire un codice CUP in quanto non rientra nel campo di applicazione dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Le "Linee guida per l'utilizzo del Codice Unico di Progetto (CUP) - Spese di sviluppo e di gestione", elaborate dal Gruppo di Lavoro ITACA (Aggiornamento 14 novembre 2011) prevedono infatti quali "*spese di gestione*" quelle finalizzate ad "*ad attività di supporto dei compiti assegnati istituzionalmente all'Ente*".

Si dà atto infine che nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia, in capo al direttore e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso,

### **IL DIRETTORE**

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore" e ss.mm.;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, budget economico e piano investimenti per il triennio 2023-2025 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23 di data 28 novembre 2022 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 29 dicembre 2022, n. 2506;
- visto il regolamento sulle "funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore" approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento" e ss.mm. ed il relativo regolamento di attuazione;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016";
- vista la legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni";
- visto il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
- visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- visto il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati";
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

### **DETERMINA**

1. di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, il rinnovo del contratto relativo al servizio di supporto al referente interno della protezione dei dati personali, stipulato con l'Avvocato

Elisa Lagni, con studio in Via del Bersagliere n. 3 - 37069 Villafranca di Verona P.IVA 03394220234, verso un corrispettivo annuo di € 5.600,00 oneri previdenziali e fiscali esclusi tramite emissione di ordinativo Mepat a partire dall'emissione del relativo ordinativo per tre annualità, salva possibilità di risoluzione anticipata;

2. di quantificare la spesa massima complessiva relativa al rinnovo del servizio di cui al punto 1. in € 21.315,84 (oneri previdenziali 4% e fiscali 22% inclusi)
3. di imputare la somma di cui al punto 2. del presente provvedimento per il periodo intercorrente (dall'emissione dell'ordine Mepat) per le successive tre annualità (tenendo conto di quanto previsto dal Capitolato che dispone il pagamento a cadenza semestrale) come segue:
  - € 3.552,64 alla macrovoce 041013: “Servizi amministrativi” – cdc 16: “Servizi generali” del budget 2023;
4. di imputare la spesa di cui al punto 2. del presente provvedimento per gli anni 2024 e 2025 come segue:
  - € 7.105,28 alla macrovoce 041013: “Servizi amministrativi” – cdc 16: “Servizi generali” del budget 2024;
  - € 7.105,28 alla macrovoce 041013: “Servizi amministrativi” – cdc 16: “Servizi generali” del budget 2025;
5. di autorizzare l'ufficio Ragioneria a imputare la spesa di € 3.552,64 a titolo di saldo del corrispettivo (pari ad un semestre) sul budget 2026 a carico della macrovoce 041013: “Servizi amministrativi” – cdc 16: “Servizi generali” dopo l'approvazione del budget economico 2024/2026;
6. di liquidare e pagare gli importi dei corrispettivi pattuiti a 30 giorni dal ricevimento della fattura previo accertamento della regolare esecuzione del servizio effettuato dal personale allo scopo incaricato dall'Ente.

IL DIRETTORE  
dott. Gianni Voltolini

ALL.: 0

RAGIONERIA VISTO  
Esercizio 2023  
Macrovoce 041013  
Centro di costo 16 per € 3.552,64.= - PRG 231  
**Esercizio 2024**  
**Macrovoce 041013**  
**Centro di costo 16 per € 7.105,28.= - PRG 51**  
**Esercizio 2025**  
**Macrovoce 041013**  
**Centro di costo 16 per € 7.105,28.= - PRG 14**

LA RAGIONERIA

---